

**REGOLAMENTO (CE) N. 679/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 26 marzo 1999

**che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione <sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/97 <sup>(4)</sup>, fissa gli importi degli aiuti per l'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone; che occorre modificare tali importi per tener conto dell'andamento delle spese di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

- a) 100 euro/t per le spese fisse;
- b) 0,35 euro/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;
- c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
  - 0,64 per il formaggio Grana Padano,
  - 0,89 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
  - 0,52 per il formaggio Provolone.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti di ammasso stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU L 101 del 18. 4. 1997, pag. 14.